



AVVOCATURA

DETERMINAZIONE n. 48 /2023

OGGETTO: PROCEDURA FALLIMENTARE N.14/018 FIMA srl TRIBUNALE DI MATERA.  
LIQUIDAZIONE OFFERTA RISARCITORIA SU SENT. N. 9785/2022 RIC. N.  
209/2022 R.G. DEL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO DI SPESA E  
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTARE.

L'anno duemilaventitre il giorno 29 (ventinove) del mese di novembre nella sede dell'Azienda

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall'Amministratore Unico con disposizione n. 3 del 30.03.2020;

## PREMESSO

- che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Fallimento Fima srl, in persona del lrpt, contro l'ATER di Potenza, in persona dell'A.U. pro tempore, per la riforma della sentenza del TAR Basilicata n. 486/2013, la quale prevedeva un risarcimento in forma ridotta a carico dell'ATER, ha disposto, in parziale riforma del gravame ed in accoglimento parziale del ricorso di primo grado, la condanna dell'ATER al risarcimento del danno da lucro cessante, da quantificarsi ai sensi dell'art. 34 comma 4, c.p.a., secondo le indicazioni contenuto nel provvedimento, con applicazione della sanzione alternativa pecuniaria, in applicazione dell'art. 123 c.p.a.;
- che, principalmente, l'ATER, in seguito ad una attenta analisi della quantificazione del danno curricolare e della percentuale di riduzione dell'importo liquidato a titolo di lucro cessante e ulteriore danno curricolare nel cottimo fiduciario, oltre che nell'appalto principale ex art. 1227 c.c., come ridotto nella sua entità, non interponeva appello, a fronte del riconoscimento di una somma efficacemente defalcata rispetto alla domanda proposta;
- che, quindi, il Consiglio di Stato procedeva a notificare avviso di perenzione ultraquinquennale del procedimento ai sensi dell'art. 82 comma 1 cod. proc. Amm., per cui l'ATER si guardava bene dal riassumere la causa, avendo interesse alla sua perenzione;
- che il Tribunale di Matera, sul fallimento (proc.14/2018) intervenuto, di fatto, in corso di causa, autorizzava il predetto Fallimento FIMA s.r.l., in persona del curatore, alla prosecuzione del giudizio per l'impugnazione della sentenza n. 486/2013;
- che, quindi, fissata l'udienza di discussione del merito, l'ATER, in persona dell'amministratore pro tempore, si costituiva in giudizio, rappresentando, preliminarmente, la circostanza che la dichiarazione di fallimento non era stata mai comunicata all'ente nelle forme processuali di rito e, nel merito, confutando l'entità del richiesto risarcimento, in particolare del danno curricolare;
- che il Collegio, alla luce delle previsioni di cui all'art 43 della legge fallimentare, in assenza di una formale dichiarazione agli atti di causa e di una conseguente riassunzione, in accoglimento della eccezione formulata dall'ATER, con Ordinanza collegiale n. 681/2021, dava atto dell'interruzione del processo, a far tempo dall'evento interruttivo;
- che il Fallimento, conosciuto il contenuto dispositivo dell'Ordinanza collegiale n. 681/2021, sollevava istanza per la sua revoca, in quanto viziata da errore materiale e, in via subordinata, per l'eventualità in cui non fosse disposta detta revoca, procedeva alla riassunzione del giudizio, con richiesta di fissazione di udienza di discussione;
- che l'ente si costituiva in giudizio, per la fase di riassunzione, innanzi al Consiglio di Stato, a mezzo del suo avvocato e procuratore, domiciliato insieme all'ente come in atti, per esercitare il proprio diritto di difesa;

VISTO che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo accoglieva parzialmente nei termini di cui in motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, nell'accogliere il ricorso di primo grado: 1) condannava l'ATER di Potenza al risarcimento del danno da lucro cessante da quantificarsi ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a. avuto riguardo a quanto indicato in motivazione, sia con riferimento alla perdita di utile che al danno curricolare, 2) irrogava all'Ater di Potenza la sanzione pecuniaria ex art. 123 c.p.a. nella misura dell'1% dell'importo dei lavori affidati a mezzo cottimo fiduciario (per euro 200.000,00) ovvero nella misura di euro 2.000,00 con imputazione sul capitolo 2301 al capo 8 "Multe ed ammende e sanzioni amministrative inflitte dall'autorità giudiziaria ed amministrativa, con esclusione di quelli aventi natura tributaria", da corrispondersi nel termine di sessanta giorni dalla

comunicazione della sentenza; 3) condannava l'ATER di Potenza alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore del Fallimento FIMA, liquidandole nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge, ferma restando la compensazione delle spese di lite del primo grado, confermando sostanzialmente il risarcimento in forma ridotta;

#### CONSIDERATO

- che, in ossequio a quanto disposto in sentenza, l'ATER formulava offerta risarcitoria mediante una relazione circostanziata a supporto, per l'importo di € 33.897,50, oltre spese di lite per € 5.000,00 a definizione del giudizio n. 209/2022 R.G., da liquidarsi in favore della curatela, a mezzo nota prot. 5160 del 10.5.2023;
- che l'offerta, come determinata, veniva accettata dalla curatela ed accolta dal Giudice delegato, con liquidazione del risarcimento da lucro cessante nella misura proposta dall'ATER, oltre le spese di lite in favore dell'avvocato della curatela, confermate nella misura anzidetta, con il rimborso di spese generali, iva e cpa, autorizzandone il pagamento, a mezzo nota pec del 17.11.2023;

VISTA la sentenza n. 9785/2022 Reg. Prov. Coll. n. 00209/2014 Reg. Ric. emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) il 16.06.2022;

VISTA la richiesta del curatore fallimentare sulla diversificazione delle somme da versare in favore della curatela per risarcimento da lucro cessante e spese legali in favore del difensore;

VISTA la prenotula redatta dall'avv. Gaetano De Bonis per un totale di € 5.980,00, esente da iva, in regime forfettario;

RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare secondo quanto disposto nel provvedimento del Giudice Delegato, nel rispetto della offerta formulata dall'ente;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Direttore rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 8 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 e Pluriennale 2023-2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare la spesa complessiva di € 39.877,50 (trentanovemilaottocentosettantasette/50);

- 2) di versare in favore della curatela FIMA srl (C.F. 01730200761) la somma di € 33.897,50 (trentatremilaottocentonovantasette/50) ritenuta congrua dal G.D. del Tribunale di Matera, a titolo risarcitorio, per la definizione della controversia, su IBAN: IT62R0100516100000000018802
- 3) di versare in favore della curatela FIMA srl (C.F. 01730200761) la somma di € 5.980.00 (cinquemilanovecentoottanta/00) a titolo di spese legali, autorizzata dal G.D. del Tribunale di Matera, con proprio decreto, su IBAN: IT62R0100516100000000018802.

La presente determinazione, costituita di n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per quindici giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione conservazione.

IL DIRETTORE  
F.to Pierluigi Arcieri

OGGETTO:	OGGETTO: PROCEDURA FALLIMENTARE N.14/018 FIMA srl TRIBUNALE DI MATERA. LIQUIDAZIONE OFFERTA RISARCITORIA E SPESE LEGALI SU SENT. N.9785/2022 RIC. N. 209/2022 R.G. DEL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTARE.
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (Avv. Marilena GALGANO)

F.to Marilena GALGANO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Avv. Marilena GALGANO)  
F.to Marilena GALGANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE  
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)  
F.to Vincenzo PIGNATELLI

29.11.2023